

12.8.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2155 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2024

recante approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta «Grignolino del Monferrato Casalese»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 99, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (²), che ha abrogato, tra l'altro, gli articoli da 96 a 99 e l'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali articoli continuano ad applicarsi alle domande di approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* prima del 13 maggio 2024.
- (2) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare della denominazione di origine protetta "Grignolino del Monferrato Casalese" trasmessa dall'Italia a norma dell'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l'articolo 105, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.
- (3) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della suddetta modifica dell'Unione al disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (³), conformemente all'articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l'articolo 105, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento.
- (4) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) A norma dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non si applica alle decisioni concernenti le domande di approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione dopo il 7 dicembre 2021 per le quali la Commissione non abbia ricevuto una dichiarazione di opposizione motivata ritenuta ammissibile,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

⁽³⁾ GU C, C/2024/2504, 4.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2504/oj.

^(*) Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj).

GU L del 12.8.2024

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica dell'Unione al disciplinare del nome "Grignolino del Monferrato Casalese" (DOP) pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2024

Per la Commissione A nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione